

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

All. A1

Affidamento in concessione del servizio di erogazione di bevande e altri generi di ristoro attraverso l'installazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica da collocarsi presso la nuova sede comunale del Comune di Procida.

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Sedi del servizio e potenziali utenti	3
Art. 3 – Durata della concessione	3
Art. 4 – Obbligatorietà dell'offerta.....	3
Art. 5 – Valore stimato della concessione	4
Art. 6 – Costi della sicurezza (DUVRI)	4
Art. 7 – Criterio di aggiudicazione e prezzi dei prodotti.....	4
Art. 8 - Validità della graduatoria	5
Art. 9 - Corrispettivi, canone ed altri oneri	5
Art. 10 – Numero e caratteristiche delle apparecchiature.....	6
Art. 11 – Installazione e gestione dei distributori	7
Art. 12 - Caratteristiche dei prodotti e stoccaggio.....	8
Art. 13 - Misure in materia di sanità ed igiene - sistema HACCP	10
Art. 14 - Assistenza, manutenzione e pulizie	10
Art. 15 - Responsabilità per danni a persone e/o cose e polizza assicurativa.....	11
Art. 16 – Cessione del contratto, affitto di azienda e subconcessione	11
Art. 17 - Cauzione provvisoria e definitiva	11
Art. 18 - Adeguamento dei prezzi	12
Art. 19 - Responsabile designato dal concessionario	12
Art. 20 - Penali	12
Art. 21 – Risoluzione del contratto – Clausola risolutoria espressa.....	13
Art. 22 – Recesso del concessionario	13
Art. 23 – Obblighi verso i dipendenti e osservanza CCNL.....	13
Art. 24 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici	14
Art. 25 – Foro competente	14
Art. 26 – Rinvio	14
Art. 27 – Spese, imposte e tasse	14

Art. 1 – Oggetto

Il presente capitolato disciplina il servizio di somministrazione di generi di ristoro (bevande calde e fredde, alimenti dolci e salati preconfezionati a lunga conservazione) mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di distributore automatico presso la sede comunale di cui al successivo art. 2.

Art. 2 – Sede del servizio e potenziali utenti

L'utenza è costituita prevalentemente dai dipendenti del Comune di Procida e dagli utenti che fruiscono dei servizi presso la sede municipale di via Libertà 12 bis, secondo la seguente distribuzione il cui valori sono puramente indicativi:

SEDI	numero distributori automatici di alimenti, bevande calde e fredde	Numero potenziali utenti stimati interni/esterni all'anno
via Libertà 12 bis piano terra	1	20.000

I siti individuati ad insindacabile ed inappellabile giudizio dell'Amministrazione in relazione alle proprie effettive esigenze, potranno subire variazioni (in aumento o decremento) a seconda delle esigenze funzionali ed organizzative dell'Amministrazione.

A tali variazioni la ditta aggiudicataria sarà impegnata ad adeguarsi; nel caso in cui il numero dei distributori dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del contratto il canone da corrispondere, o da detrarre, sarà calcolato in dodicesimi di anno e rapportato al tipo di macchina consegnata o ritirata, sulla base del canone annuo unitario per tipologia di macchina di cui al successivo art. 9.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di comunicare alla ditta l'esigenza di spostare le macchine in luoghi differenti da quelli indicati al presente articolo per esigenze di servizio o di idoneità dei locali; in tal caso la ditta si impegna ad adeguarsi entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e a sostenere tutte le spese connesse.

Il concessionario si impegna a installare e gestire distributori automatici aventi caratteristiche tecniche adeguate al numero dei possibili potenziali utenti.

Art. 3 – Durata della concessione

La concessione è rilasciata per il periodo di 3 (tre) anni, decorrente dalla data di stipulazione del contratto.

Il concessionario è comunque tenuto a garantire il servizio anche dopo la scadenza del contratto fino all'individuazione di un nuovo concessionario.

Art. 4 – Obbligatorietà dell'offerta

La presentazione dell'offerta implica che il concorrente accetta tutte le condizioni riportate nel presente Capitolato.



L'offerta, da presentarsi entro il termine stabilito nella lettera di invito, avrà validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del Codice Civile, obbligando immediatamente la ditta offerente nei confronti del Comune.

Per il Comune, il rapporto obbligatorio nascerà solo con la stipulazione del contratto.

Art. 5 - Valore stimato della concessione

Il Valore economico complessivo della concessione è quantificato in euro 3.000,00 iva esclusa, ed è stato calcolato in base al presunto fatturato derivante dal servizio per la durata della concessione pari a 36 mesi, ai sensi dell'articolo 167 del Codice.

Non è ricompreso nel valore stimato della concessione il valore del canone di concessione e rimborso forfettario per i consumi di acqua ed energia elettrica pari a complessivi euro 500 annuali oltre IVA, previa rendicontazione mensile della V Sezione, rispetto alla quale l'importo può aumentare in percentuale all'incasso da corrispondere in anticipo per tutti i distributori installati nella misura indicata al successivo articolo 9.

Art. 6 – Costi della sicurezza (DUVRI)

Per l'espletamento della presente concessione sono rilevabili rischi interferenti per i quali è stato necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto è stato predisposto il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI - ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 allegato alla documentazione di gara.

L'aggiudicatario potrà, prima della stipula del contratto, proporre modifiche/integrazioni al DUVRI. Il DUVRI, con le eventuali modifiche/integrazioni proposte, sarà allegato al contratto di concessione, ai sensi dell'art.26 c.3 del D. Lgs. 81/2008.

Art. 7 – Criterio di aggiudicazione e prezzi dei prodotti

L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016, mediante offerta al rialzo del canone annuo previsto al successivo art. 9.

Il prezzo dei prodotti non viene posto a base di gara ma predeterminato dall'Amministrazione comunale nelle seguenti misure:

Categoria	Numero	Prodotto	Prezzo
A Bevande calde	1	Caffè espresso	€ 0,50
	2	Caffè decaffeinato	€ 0,50
	3	Caffè d'orzo	€ 0,50
	4	Ginseng	€ 0,50
	5	Cappuccino	€ 0,80
	6	Latte	€ 0,50
	7	Thè	€ 0,50
	8	Cioccolato	€ 0,80
	9	Altre bevande calde: (camomilla, thè deteinato, ecc.)	€ 0,50
B Bevande fredde	1	Acqua naturale e frizzante bottiglia PET da lt.0,50	€ 0,30
	2	Coca cola/Aranciata in lattina da 33cl	€ 0,70
	3	Thè vari gusti	€ 1,00
	4	Succhi di frutta vari gusti brick 20 cl	€ 0,50
	5	Bevande in lattina minimo 33 cl	€ 0,70
	6	Bevande in tetrapak minimo 20 cl	€ 0,50
	7	Bevande a base di frutta minimo 20 cl	€ 0,50
	8	Bibite tipo integratore	€ 1,20
C Snack salati e dolci di vario tipo	1	Patatine ed altri prodotti salati vari tipo minimo 25 gr	€ 0,60
	2	salatini tipo cracker	€ 0,50
	3	Prodotti lievitati dolci	da € 0,90 a € 1,00
	4	Snack dolci / merendine	da € 0,90 a € 1,00
	5	Biscotti farciti	
	6	Biscotti farciti	
	7	Barrette al cioccolato	
D Alimenti freschi		Tramezzini farciture varie	€ 2,00
		Panini farciture varie	€ 2,00
		Frutta monoporzione	€ 1,30

L'Amministrazione, si riserva la facoltà di addivenire all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

Art. 8 - Validità della graduatoria

L'Amministrazione si riserva in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento del concessionario, di risoluzione del contratto o di recesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento, ai

sensi dell'art. 110 comma 2 del Codice, avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

Art. 9 - Corrispettivi, canone ed altri oneri

Il servizio non prevede alcun corrispettivo a carico dell'Amministrazione in quanto l'affidatario sarà remunerato dal costo delle consumazioni effettuate dal personale dipendente del Comune di Procida e dall'utenza esterna, pertanto, nulla sarà dovuto direttamente dall'Amministrazione alla ditta per l'installazione e gestione dei distributori automatici né a titolo di compenso, rimborso, né a qualsiasi altro titolo.

Il canone minimo annuo che il concessionario dovrà corrispondere all'ente per l'occupazione degli spazi destinati all'installazione delle macchine distributrici e per far fronte ai consumi di acqua (eventuale) ed energia elettrica sostenuti dall'Amministrazione comunale, è fissato come base di gara soggetta a rialzo in € 400,00 annui al netto dell'IVA così determinato:

Sedi	Numero distributori automatici di alimenti, bevande calde e fredde	Canone annuo di concessione e rimborso forfettario
via Libertà 12 bis piano terra	2	€ 400,00

L'importo complessivo del canone a base d'asta per la durata complessiva della concessione (3 anni) è quindi pari ad € 3.000,00 più IVA per un totale di € 3.660,00

Il canone di concessione deve essere versato per il primo anno entro 15 giorni dalla stipula del contratto e per gli anni successivi entro lo stesso mese in cui è avvenuto il primo versamento presso la Tesoreria comunale. Il mancato pagamento del canone entro i termini comporterà l'applicazione della penale di cui all'articolo 20 del presente capitolato, salva la facoltà del concedente di revocare la concessione ai sensi dell'articolo 21 del presente capitolato.

Si precisa che il canone di concessione sarà aggiornato a partire dal 2° anno di concessione nella misura del 75% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'Amministrazione comunicherà l'aumento del canone a mezzo Posta elettronica certificata con valore di ricevuta legale e l'adeguamento decorrerà dal primo di gennaio di ciascun anno.

Il canone annuale dovrà essere versato mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il concessionario dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, al versamento degli oneri di progettazione, pari al 2% del valore dell'affidamento ex art. 113 D. L.gsl 50/2016.

Art. 10 - Numero e caratteristiche delle apparecchiature

La quantità e le caratteristiche tecniche delle macchine devono essere quelle di seguito riassunte:

- tipo A1) n° 1 Distributore Automatico di bevande calde per l'erogazione di prodotti per prima colazione (caffè, latte, thè, cappuccino, cioccolato, ecc.) idonei per un'ampia autonomia di lavoro;
- tipo A2) n° 1 Distributore Automatico di bevande fredde e snack adatti per l'erogazione di prodotti di vario genere (bevande fredde e snacks confezionati), idonei per un'ampia autonomia

di lavoro; In alternativa all'installazione di due macchine potrà essere prevista l'installazione di una sola macchina avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- tipo A3) n° 2 Distributore Multifunzione Automatico a ingombro ridotto, in grado di distribuire sia bevande calde che snack e bevande fredde: installazione a colonna di distributore automatico bevande calde con appendice dipendente in batteria di un erogatore collegato di snack e bevande fredde o soluzione tecnico/logistica equivalente (dimensioni di ingombro indicative larghezza 60 cm per profondità di 1 m). In quest'ultimo caso il canone annuale sarà comunque conteggiato come se i distributori automatici fossero due separati.

Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete e prevedere l'erogazione del resto.

Il Concessionario potrà installare anche macchine in grado di erogare prodotti con sistemi alternativi (tessere, microchip, chiavette, ecc.).

I distributori automatici dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere conformi alle norme vigenti in materia d'igiene, sicurezza degli impianti e delle attrezzature elettriche, nonché di prevenzione incendi, antinfortunistica e fiscale (in particolare alle prescrizioni di cui all'art. 32 del DPR 26/03/1980 n. 327 e s.m.i. e al D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.);
- rispettare le norme CEI EN 60335 - Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;
- essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione, marchiati CE, tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata del servizio;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti e bevande;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto (evidenziando gli eventuali prodotti provenienti dal mercato equo e solidale, da agricoltura biologica, prodotti per celiaci) e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, la marca, la composizione con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome e la ragione sociale del produttore o del gestore, ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione;
- riportare una targhetta recante il numero identificativo dell'apparecchiatura, nominativo e ragione sociale del gestore, e le modalità per contattare via telefono e/o via fax il servizio di assistenza / referente del gestore per eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti;



- dovranno essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta e dotati di dispositivo rendi- resto;
- essere dotati di sistema di pagamento con monete/banconote;
- essere dotati eventualmente di "lettore" per strumenti elettronici " cash less" (es. chiavetta magnetica ricaricabile etc., capaci di gestire crediti elettronici a scalare), da distribuire a cura ed onere del gestore previo pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 3,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;
- la chiave elettronica dovrà essere di ultima generazione, di ridotte dimensioni, affidabile, con possibilità di incrementare il credito con una qualsiasi somma di denaro mediante gettoniera posta sui distributori automatici. Nel caso di malfunzionamento non dovuto a manomissioni, dovrà essere sostituita dall'impresa con uguale credito accertato senza ulteriori costi da parte dell'utilizzatore;
- segnalare chiaramente l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale assenza di monete per il resto;
- fornire automaticamente un adeguato numero di bicchierini, cucchiaini e/o palette e consentire altresì la possibilità di scelta dello zucchero;
- essere provvisti di adeguate protezioni come involucri e quant'altro necessario contro il contatto accidentale delle parti attive da parte dell'utilizzatore;
- essere muniti di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea, es: IMQ o equivalente;
- essere provvisti di impianti refrigerante privi di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale.

Qualora non fosse possibile allacciarsi direttamente all'impianto idrico dell'Ente, il rifornimento di acqua potabile per uso alimentare dei distributori, sarà a carico del concessionario e dovrà provenire esclusivamente da confezioni sigillate di produzione industriale garantite all'origine, fornite a cura e spese del concessionario.

Potranno essere richieste e quindi installate anche altre tipologie di distributori automatici, previo consenso e definizione dell'importo da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 11 – Installazione e gestione dei distributori

Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito, a regola d'arte, sotto la completa responsabilità dell'impresa appaltatrice, con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

La ditta concessionaria dovrà effettuare a propria cura e spese l'installazione e gli allacciamenti dei distributori nei siti indicati al precedente articolo 2, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, utilizzando modelli di distributori compatibili con gli impianti elettrici esistenti nelle varie sedi comunali e collegandoli agli allacci/prese già in essere. Le caratteristiche dei locali e impianti dovranno essere verificati, a cura delle imprese concorrenti, in sede di sopralluogo obbligatorio.

I distributori dovranno essere gestiti senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto.

Il concessionario sarà tenuto a:

- verificare l'ottimale funzionamento dei distributori;
- garantire il costante rifornimento dei prodotti e della moneta per erogare i resti;
- intervenire nel caso di segnalazione della necessità di rifornimento di prodotti e/o di moneta per erogare i resti entro 24 ore dalla chiamata;
- prevedere su ogni distributore l'indicazione del numero telefonico del contact center a cui segnalare eventuali malfunzionamenti/mancata erogazione di determinati prodotti;
- effettuare l'assistenza tecnica e ripristino del funzionamento degli apparecchi nel caso di segnalazione guasti entro 24 ore dalla chiamata;
- eseguire gli interventi di manutenzione in condizioni di sicurezza, durante gli orari di apertura degli edifici comunali;
- effettuare il rifornimento dei distributori in condizioni di sicurezza, dopo aver isolato la macchina da fonti di energia, durante gli orari di apertura degli edifici comunali;
- alla pulizia, sia interna che esterna, delle macchine, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse e la pulizia delle zone immediatamente adiacenti ai distributori;
- in particolare deve essere assicurata la raccolta e lo smaltimento delle cialde utilizzate;
- ripristino e riparazione degli immobili e relative pertinenze conseguenti ad eventuali danni causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori;
- rimuovere i distributori al termine del contratto.

La Ditta affidataria dovrà inoltre fornire:

- l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, la tipologia dei prodotti erogati, la potenza assorbita, nonché i relativi aggiornamenti in caso di modifiche;
- indicazioni circa i giorni, tempi e modalità con cui saranno effettuate le operazioni di caricamento, pulizia e/o disinfezione.
- i nominativi del personale addetto al rifornimento e alla manutenzione.
- comunicazione semestrale degli incassi effettuati per ciascun distributore.

Tutti gli interventi tecnici (installazione e manutenzioni) dovranno essere eseguiti da personale specializzato.

Nel corso del contratto il concessionario potrà sostituire i distributori installati con altri aventi pari o superiori caratteristiche, previa autorizzazione del Comune e fermo restando l'obbligo di fornitura dei prodotti di cui al successivo articolo 12.

Il Comune avrà l'obbligo di fornire l'energia elettrica necessaria per il funzionamento dei distributori. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare la rimozione dei distributori nel caso di frequenti difetti di funzionamento e per ragioni igienico-sanitarie ovvero lo spostamento dei medesimi per qualsiasi motivo connesso con l'utilizzo degli spazi entro gli edifici in cui sono installati; il concessionario

dovrà rimuovere o spostare, a propria cura e spese, i distributori entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune.



Al termine del contratto la ditta dovrà asportare le proprie apparecchiature entro il termine di 10 giorni dalla richiesta del Comune.

Art. 12 – Caratteristiche dei prodotti e stoccaggio

Specifiche tecniche dei prodotti da erogare

I prodotti erogati dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26

Marzo 1980 - Regolamento di esecuzione della L. 30 Aprile 1962, n. 283 e ss.mm.ii. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari di bevande.

I prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti, contenere solo ingredienti di alta qualità ed essere totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati). In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003) il gestore dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

Tutti i prodotti dovranno essere analiticamente dettagliati (prezzo, marca, tipo di ingredienti, tipo di confezionamento, ecc.), come da disposizioni del D.Lgs. n. 109 del 27/01/1992 ed inseriti in apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura posizionata nei siti prestabiliti.

Il gestore dovrà essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificamente dal D.lgs. n. 155/1997. Il manuale dovrà prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

I prodotti distribuiti consisteranno in bevande analcoliche, bibite, acqua, succhi di frutta, bevande calde da colazione (quali caffè, caffè decaffeinati, tè, latte, cappuccino, ginseng, caffè d'orzo, cioccolato), snack dolci o salati preconfezionati a lunga conservazione.

I distributori dovranno consentire l'erogazione almeno dei seguenti prodotti:

1) Bevande calde e a cialde: caffè espresso, caffè espresso decaffeinato, bevanda al latte bianco, cappuccino, the, cioccolata.

I distributori installati devono erogare bevande calde di ottima qualità, caffè, sia in cialda che in grani macinati all'istante, di qualità elevata.

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande devono comunque rispettare i seguenti contenuti minimi per porzione:

bevande a base di caffè: almeno una tipologia di bevande a base di caffè dovrà essere di I^a miscela bar, macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione; bevande a base di latte: grammatura minima di gr 8 di latte in polvere ad ogni erogazione; cappuccino - almeno gr 8 di latte in polvere ad ogni erogazione; bevande a base di the: grammatura minima per erogazione pari a gr 14 di tè in polvere; bevande gusto cioccolato: almeno gr 21 di miscela di cioccolato - cacao in polvere ad ogni erogazione

2) Bevande fredde in bottiglia: acqua oligominerale naturale, acqua oligominerale frizzante. Le bevande fredde devono essere erogate nelle seguenti confezioni: acqua naturale: bottiglia in PET capacità 50 cl; acqua frizzante: bottiglia in PET capacità 50 cl;



3) Bevande fredde in lattina e Tetrapack: aranciata, Cola, The vari gusti, Succhi di frutta vari gusti in brick, succhi di frutta in bottiglia vari gusti, bevande in tetrapak, bibite tipo integratore the e altre bevande: bottiglia in PET capacità 50 cl; bibite di 1° qualità in lattina (bevanda o succo di frutta) capacità 33 cl; bibite di 1° qualità in tetrapak o in contenitori in ogni caso riciclabili capacità 20 cl.

4) Alimenti confezionati (snacks dolci e salati): Snack dolci tipo wafer, biscotti brioches, barrette di cioccolato, snack salati tipo crackers, schiacciatine, patatine.

Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza.

Devono essere erogati in monoporzioni che dovranno essere di prima qualità e provenienti da primarie ditte produttrici.

Inoltre:

- I distributori automatici devono contenere tutte le bevande e tutti gli alimenti elencati nel punto precedente e per i quali il concorrente dovrà presentare l'offerta. Deve sempre essere garantita la presenza contemporanea di vari tipi di bevande, merendine, biscotti, snack dolci e salati.

- Tutti gli alimenti devono essere in confezione monodose e l'incarto dovrà essere provvisto di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza).

- I prodotti devono essere sostituiti almeno 2 (due) giorni consecutivi di calendario prima della data di scadenza indicata sul prodotto stesso.

- Ogni prodotto dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza.

L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. Il concessionario potrà inserire nei distributori anche altri prodotti, oltre a quelli sopra elencati.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al concessionario l'inserimento di ulteriori prodotti nel corso della concessione.

Art. 13 - Misure in materia di sanità ed igiene - sistema HACCP

Il concessionario è tenuto all'adozione del manuale di autocontrollo dell'igiene degli alimenti secondo il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP di cui al D.Lgs. 155/97 e al D.Lgs. 6/11/2007 n. 193. Gli oneri relativi all'autocontrollo sono a totale carico del concessionario.

I controlli in materia di igiene nella preparazione, trasporto e distribuzione degli alimenti sono effettuati dagli organi preposti delle aziende sanitarie e dello stato. Tali controlli sono attivabili su segnalazione e richiesta dell'Ente. Il controllo sul rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte del concessionario è eseguito, nelle varie sedi in cui sono installati i distributori, dai responsabili di servizio o loro incaricati. Gli accertamenti e le verifiche potranno avere ad oggetto la composizione,

la grammatura, le date di scadenza dei prodotti in vendita, la pulizia delle apparecchiature, il rispetto dei prezzi, la sicurezza e la tutela della salute, la regolarità degli operatori addetti al servizio. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sottoporre - una o più volte nel corso del contratto - ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti dalla ditta aggiudicataria, al fine di verificare l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere di effettuare tutti i controlli necessari per verificare il corretto espletamento del



servizio. Qualora tali controlli abbiano esito negativo, si provvederà alla contestazione formale alla ditta la quale dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato e accollarsi le spese di analisi sostenute dal Comune di Procida.

Art. 14 - Assistenza, manutenzione e pulizie

L'Impresa si obbliga alla verifica dello stato di rifornimento della fornitura almeno due volte alla settimana presso la Casa delle Associazioni e la Biblioteca; nel periodo di chiusura estiva della biblioteca (da metà luglio ai primi di settembre) sarà effettuato un rifornimento ogni due settimane. Per il rifornimento presso il Teatro delle Energie la verifica dovrà essere effettuata di norma almeno una volta alla settimana, di concerto con il Servizio cultura che potrà incrementare o ridurre il numero delle verifiche su richiesta telefonica o a mezzo posta elettronica, sulla base della programmazione dell'attività del teatro.

Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dall'Impresa nel pieno rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 34 e 37 del DPR 327 del 26/03/1980. Prodotti eventualmente non idonei dovranno essere sostituiti con spese a carico dell'impresa nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente all'utenza. Costituisce clausola risolutiva espressa la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non prevista dalle norme di igiene e sanità.

In ogni caso l'Impresa è l'unica responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. In caso di segnalazione per esaurimento prodotti per e-mail o telefonica, l'Impresa è tenuta a provvedere al rifornimento entro 24 ore dal ricevimento della suddetta segnalazione. L'Impresa è obbligata altresì alla restituzione del denaro indebitamente trattenuto dall'apparecchio distributore nel caso di mancata erogazione dei prodotti richiesti.

Art. 15 - Responsabilità per danni a persone e/o cose e polizza assicurativa

L'Amministrazione comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun rimborso potrà essere richiesto. Il concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione. A tal fine, prima della sottoscrizione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'impresa risultata aggiudicataria dovrà essere provvista di:

- polizza assicurativa a copertura del rischio di incendio o di altri danni causati ai beni del Comune per il cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire persone o cose in conseguenza dell'uso dei distributori.
- polizza furto e contro danni vandalici alle attrezzature installate.

Le polizze aventi validità per tutta la durata del contratto, dovranno essere trasmesse in copia, entro il termine comunicato dall'Amministrazione, con la lettera di aggiudicazione.

Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e/o dell'acqua non potranno per nessuna ragione essere addebitati al Comune.

Art. 16 – Cessione del contratto, affitto di azienda e subconcessione



Il concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l'azienda o sub-concedere l'installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 - Cauzione provvisoria e definitiva

Ai sensi dell'art. 93, primo comma, del D.L.vo n. 50/2016, così come modificato dal D, L.vo n. 56/2017 e della Delibera dell'ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 (Linee guida n. 4) non viene richiesta la costituzione della garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura. L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria una cauzione definitiva nelle modalità e forme previste all'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva la risarcibilità del maggior danno. Il possesso della eventuale certificazione di qualità dovrà essere documentato tramite produzione di copia conforme all'originale.

Il Comune ha la facoltà di richiedere il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Il mancato reintegro della cauzione costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

È facoltà dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art 103, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., non richiedere la garanzia definitiva nell'ipotesi di affidamento a operatore economico di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia, da deliberare su richiesta dell'aggiudicatario, dovrà essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento dell'importo del canone di utilizzo annuo previsto.

Art. 18 - Adeguamento dei prezzi

I prezzi applicati ai prodotti (prezzi indicati all'art. 7 del presente capitolato), non potranno subire variazioni da parte del gestore dei distributori automatici; trascorsi 12 mesi dalla data di stipula del contratto i prezzi potranno essere adeguati alla percentuale ISTAT di incremento dei prezzi al consumo, calcolata in ragione del 75%, come meglio indicato al precedente art. 9.

In tal caso le variazioni di prezzo dovranno essere comunicate al Servizio Finanziario dell'ente entro il mese di ottobre di ciascun anno di durata contrattuale, allegando idonea documentazione che motivi la variazione medesima. Tale termine è stabilito a pena di decadenza.

L'adeguamento sarà operato solo a seguito di apposita istruttoria tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato e, se riconosciuto, decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta.

All'atto della variazione il concessionario è tenuto, senza altro aggravio, alla chiara comunicazione e pubblicizzazione dei nuovi prezzi ai fruitori del servizio, apponendo sugli apparecchi adeguata segnaletica.

Art. 19 - Responsabile designato dal concessionario

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare, entro il termine comunicato dall'Amministrazione, con la lettera di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto della concessione.



Art. 20 - Penali

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta concessionaria, l'installazione o la gestione dei distributori automatici non avvenga nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato, il Comune applicherà le penali di seguito specificate:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione ad inizio del servizio o nell'asportazione dei distributori automatici alla fine dello stesso;
- € 50,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto nel presente capitolato;
- € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente capitolato;
- € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini per l'esecuzione degli interventi di rifornimento di prodotti ai distributori automatici;
- € 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini per il pagamento dei canoni di cui all'articolo 9 del presente capitolato;

In ogni caso l'amministrazione si riserva di revocare la concessione e di rivalersi sulla cauzione qualora la ditta concessionaria, appositamente diffidata, persista nell'inadempimento anche dopo le contestazioni.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione alla quale l'Impresa avrà facoltà di presentare formali controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento, tramite PEC o raccomandata A/R. Nel caso le controdeduzioni non siano accolte dall'Amministrazione ovvero non vi sia data risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato il provvedimento è considerato definitivo. L'Impresa dovrà comunque rimuovere le cause delle inadempienze segnalate.

Art. 21 – Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui il concessionario non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

Il Comune di Procida si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- c) mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'art. 15 del presente capitolato tecnico;
- d) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- e) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- f) mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente capitolato in numero superiore a tre volte nel corso dell'appalto;



g) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;

h) cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento dell'impresa;

i) subappalto;

j) cessione totale o parziale del contratto, cessione o affitto dell'azienda;

k) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;

l) mancato pagamento dei canoni;

m) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal presente articolo, l'appaltatore dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto.

La risoluzione del contratto avrà effetto dopo un mese dall'apposita comunicazione senza che la ditta concessionaria possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali il Comune si avvarrà anche della cauzione versata, ferma restando la necessità che anche dopo l'avviso il servizio sia effettuato.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione in tutto o in parte per motivi di interesse pubblico, previo preavviso di almeno tre mesi.

Art. 22 – Recesso del concessionario

Il concessionario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso a mezzo posta elettronica certificata.

Il concessionario, dato atto che l'aggiudicazione della gara è stata dichiarata efficace ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. L.vo 159 del 06/09/2011, recederà immediatamente dal contratto nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società interessata.

In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione anche relativamente ad opere e/o spese già realizzate e/o sostenute.

Art. 23 – Obblighi verso i dipendenti e osservanza CCNL

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'aggiudicatario regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

Il concessionario esonera, pertanto, l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al



presente capitolato e comunque da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

Art. 24 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il concessionario, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Procida, pubblicato in modo permanente sul sito www.comune.procida.na.it, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Procida si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Procida.

Art. 25 – Foro competente

Eventuali controversie inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, non superabili in via transattiva, saranno definite in via esclusiva dal Tribunale di Napoli. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 26 – Rinvio

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, alle norme del Codice Civile ed alle altre norme applicabili in materia.

Art. 27 – Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti al contratto (ivi comprese quelle di eventuale registrazione) sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 28 – Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, i dati forniti dagli operatori economici partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, dal Comune di Procida esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Titolare del Trattamento è il Comune di Procida, Responsabile del trattamento è il Responsabile della V Sezione.



Ing. Michele PUNZO